

ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI

ED ECONOMICI ANNUALITA' 2024 SOTTOSCRITTO TRA ATS INSUBRIA E IL

SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE

ACCREDITATE "CENTRO VELA SRL"

C.I.G. B1B92B5925

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel

Comune di Varese in Via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA

03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Salvatore Gioia, nato a

Siderno (RC) il 07.12.1966, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore CENTRO VELA SRL con sede legale nel Comune di COMO (CO)

in Via Mentana, 17, C.F./P.IVA 03415410137, nella persona Prof.ssa VERENA

BASSANI, nata in SVIZZERA (EE) il 04/03/1962 C.F. BSSVRN62C44Z133M, in

qualità di legale rappresentante;

Premesso che:

- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione

necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale

degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione

degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario

e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi

contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione

delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema

regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del

sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di

erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- in data 30/05/2024, in esecuzione della Deliberazione n. 312 del 22/05/2024 è stato sottoscritto il contratto con il soggetto gestore per l'erogazione di prestazioni di neuropsichiatria infantile riconducibili al Polo Territoriale Ambulatoriale codice budget 322002763, registrato in atti repertorio n. 1262 del 30/05/2024;

- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto, che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed integrato;

- la D.G.R. n. XII/2966 del 05/08/2024 recante "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – terzo provvedimento", al paragrafo n. 3 "Disabilità" dell'allegato n. 4 "Salute Mentale", in attuazione del Piano di sviluppo della salute mentale di cui alla D.G.R. n. XII/1827/2024 individua l'area territoriale dell'ASST Lariana come maggiormente bisognosa di un rafforzamento dell'offerta delle attività riabilitative ambulatoriali per l'età evolutiva e dispone tra l'altro:

- l'attribuzione di risorse aggiuntive, destinate all'acquisto di prestazioni riabilitative ambulatoriali rivolte all'età evolutiva, alle Unità di offerta sociosanitarie di riabilitazione (RIA), in possesso del requisito specifico di accreditamento ex D.G.R. n. VI/19883/2004 (ovvero la supervisione ed il coordinamento da parte di un medico in possesso della specializzazione in Neuropsichiatria Infantile), e ai Poli di NPIA privati ivi ubicati, già a contratto con ATS;

- la sottoscrizione, con le strutture assegnatarie, di un apposito addendum al contratto annuale, finalizzato all'utilizzo delle risorse aggiuntive in argomento;

- Regione Lombardia ha individuato le Unità d'offerta assegnatarie delle risorse ed ha definito il budget annuo, che per il 2024 deve essere assegnato in misura corrispondente ai 5/12;

- con deliberazione n. 655 del 16/10/2024 è stata disposto l'aggiornamento del budget di produzione 2024 delle Unità di Offerta di Riabilitazione (R.I.A.) e Poli Territoriali NPIA privati ivi riepilogati mediante la sottoscrizione di specifico addendum al contratto annuale 2024;

si conviene e si stipula

ad integrazione del citato contratto annualità 2024 sottoscritto in data 30/05/2024, le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni di neuropsichiatria infantile secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi come specificati nell'allegata scheda di budget al presente contratto;

Art. 2 Limiti Finanziari

1. L'allegata scheda di budget sostituisce la precedente allegata al contratto annuale e specifica l'incremento di risorse assegnate con il presente addendum che, per l'anno 2024 sono attribuite in misura corrispondente ai 5/12 del valore annuo;
2. l'eventuale iperproduzione rispetto al budget ordinario, se originata da prestazioni ambulatoriali erogate per minori, sarà finanziata fino al limite di € 2.872,00.

Art. 3 Durata

il presente addendum contrattuale ha validità fino al 31/12/2024, ed è prorogato sino

alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione a adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

a. utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

b. assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per

fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

c. osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

d. assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE;

e. rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

f. verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

a. raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

b. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

c. si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 5 Imposta di bollo

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 6 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

=.=.=.=

Ferme le premesse e gli articoli del contratto ordinario sottoscritto in data 30/05/2024, repertorio atti n. 1262, da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente richiamato.

Previa lettura il presente Addendum al contratto ordinario vigente, approvato dalle

parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale

ATS DELL'INSUBRIA

Ente Gestore

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Salvatore Gioia

Prof.ssa Verena Bassani

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 32, pari a n. 2 marche da bollo da euro 16 cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA

SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO

Codice CUDES			322002763
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data			30/05/2024
Validità dal	01/01/2024	al	31/12/2024
Riferimenti provvedimento ATS	Deliberazione N. 655 DEL 16/10/2024		

STRUTTURA

Tipologia			PTA
Denominazione			CENTRO VELA

ENTE GESTORE

Denominazione sociale	CENTRO VELA SRL		
Comune sede legale	COMO (CO)		
Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di legale rappresentanza)	Prof.ssa VERENA BASSANI		
Codice Fiscale	03415410137	Partita IVA	03415410137

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati			
A contratto			
		di cui inattivi per piano programma /	
		di cui nuclei Stati Vegetativi	
Programma Domiciliare Intensivo		di cui nuclei Alzheimer	

BUDGET DI PRODUZIONE

Comlessivo contrattato	68.995,00
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione	
(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari	
(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali	

Note L'importo complessivo contrattato ricomprende l'incremento di budget per prestazioni di riabilitazione ambulatoriale minori ex D.G.R. n. XII/2966/24, pari a € 2.872,00=. corrispondente ai 5/12 del valore annuo. (€ 6.893,00=.)

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria
 Il Direttore Generale
 Dott. Salvatore Gioia

ENTE GESTORE
 Il Legale Rappresentante
 (o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Prof.ssa VERENA BASSANI